



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Giovanbattista Greco

**Derive economiche, mentali e religiose
in C. 3.43 (*De aleae lusu et aleatoribus*)**

Numero XIV Anno 2021

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Derive economiche, mentali e religiose in C. 3.43 (*De aleae lusu et aleatoribus*)

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Divieto di giocare d’azzardo e deroga per i *quinque ludi* in C. 3.43.1.1-4 – 3. La regolamentazione di *ludi* e *sponsiones* in età pregiustiniana - 4. Filosofi e giocatori d’azzardo - 5. Il gioco compulsivo come *inordinatio* e fonte di perdizione.

1. Introduzione

Le costituzioni ospitate nel Titolo XLIII del Libro III del *Codex repetitae praelectionis*, sotto la rubrica ‘*De aleae lusu et aleatoribus*’¹, malgrado ci siano note attraverso un’epitome dei testi originali², sono considerate una testimonianza affidabile di come le riserve del legislatore verso la

¹ Il lemma ‘*alea*’, che per traslato indica il gioco d’azzardo, in senso stretto ne identifica una delle manifestazioni paradigmatiche, quella dei dadi, di cui si conoscevano due tipologie: le *tesserae* e i *tali*. Le prime presentavano sei facce, marcate con i numeri I, II, III, IV, V, VI. Dei secondi si consideravano solo le quattro facce in senso longitudinale su cui erano impressi, in reciproca opposizione, i numeri uno, sei, tre e quattro. Ciascun lancio prevedeva l’impiego di tre *tesserae* e quattro *tali*. Il lancio maggiormente fortunato, detto ‘*Venus*’, si aveva realizzando tre sei con le *tesserae* e numeri diversi quanto ai *tali*. Il lancio più sfortunato, denominato ‘*canis*’, era quello in cui ciascuna *tessera* mostrava la faccia con il numero uno e i *tali* davano numeri identici. Con un altro gioco, simile all’odierna morra, si chiedeva ai partecipanti di indovinare i numeri che l’avversario avrebbe mostrato con le dita. Diffusamente v. A. ADAM, *Roman antiquities: or, an account of the manners and customs of the Romans; designed to illustrate the Latin classics, by explaining words and phrases, from the rites and customs to which they refer*, New York, 1819, 436 ss.

² Cfr. P. KRUEGER, *Corpus Iuris Civilis*, II. *Codex Iustinianus*, Berlino, 1892, 147 nt. 3.

pratica del gioco d'azzardo non vennero a stemperarsi neppure in corrispondenza dell'ultimo scorcio dell'esperienza giuridica romana³.

Accanto alla comprensibile preoccupazione per le conseguenze economiche prodotte dal fenomeno, i provvedimenti in questione palesano ulteriori e non meno interessanti motivi di fondo. Le scelte di politica legislativa che vi sono sottese segnalano una marcata commistione tra l'esigenza di contrastare condotte compulsive dannose per il patrimonio e quella di garantire la salvezza delle anime, secondo la visione escatologica propugnata dal cristianesimo.

Sul punto pare opportuno sviluppare qualche riflessione, trattandosi di profili finora rimasti scarsamente esplorati.

2. *Divieto di giocare d'azzardo e deroga per i 'quinque ludi' in C. 3.43.1.1-4*

La *lex generalis* giustiniana riportata in C. 3.43.1.1-4 esprime in termini perentori lo sfavore verso la pratica di intrattenimenti di puro rischio:

³ In argomento, v. C. MANENTI, *Del gioco e della scommessa dal punto di vista del diritto romano e moderno*, Appendice ai §§ 757-762 di CH.F. GLUCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld*, Palm-Erlangen, 1796-1830, trad. it. *Commentario alle Pandette*, lib. XI, Milano, 1903; G. IMPALLOMENI, *In tema di gioco*, in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di A. Guarino*, Napoli, 1984, 2331 ss.; J.G. CAMIÑAS, *Sobre los 'quadruplicatores'*, in *SDHI*, 50, 1984, 472 ss.; A. POLLERA, *In tema di repressione del gioco d'azzardo: dati e problemi*, in *Studi per L. De Sarlo*, Milano, 1989, 323 ss.; ID., *Il regime del gioco nel 'corpus iuris' in relazione con alcune codificazioni europee*, Vienna-Manz, 1993; E. NARDI, *Monobolo & C.*, Milano, 1991; M.J. DIAZ GOMEZ, *El origen histórico del contrato de juego*, in *Derecho y Conocimiento*, 2, Huelva, 2003, 285 ss.; E. QUINTANA ORIVE, *D. 11.5 (De aleatoribus) y C. 3.43 (De aleae lusu et aleatoribus): Precedentes romanos del contrato de juego*, in *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, XLII, 2009, 17 e ss.; J.L. ZAMORA MANZANO, *La regulación jurídico-administrativa del juego en el derecho romano y su proyección en el derecho moderno*, Madrid, 2011; S.B. FARIS, *Changing Public Policy and the Evolution of Roman Civil and Criminal Law on Gambling*, in *UNLV Gambling Law Journal*, 3, 2012, 199 e ss.; A. BOTTIGLIERI, *Il gioco d'azzardo in diritto romano*, in 'Minima de poenis', I, a cura di F. Lucrezi, Napoli, 2015, 45 ss.; EAD., *Le scommesse sui giochi 'virtutis causa' in diritto romano*, in *BIDR*, 111, 2017, 42 ss.; R. LAURENDI, *Ludere in pecuniam aut virtutis causa? Parametri sociali e criteri della rilevanza giuridica dei 'ludi' in diritto romano: fra giochi da tavolo e spettacoli di massa*, in *Giocchi e scommesse sotto la lente del giurista*, a cura di P. Costanzo, Genova, 2021, 1 ss.

IMPERATOR JUSTINIANUS. 1. *Commodis igitur subiectorum providere cupientes hac generali lege decernimus, ut nulli liceat in privatis seu publicis locis ludere neque in specie neque in genere: et si contra factum fuerit, nulla sequatur condemnatio, sed solum reddatur et competentibus actionibus repetatur ab his qui dederunt vel eorum heredibus aut his negligentibus a patribus seu defensoribus locorum:* 2. *Non obstante nisi quinquaginta demum annorum aliqua praescriptione:* 3. *Espiscopis locorum hoc inquirentibus et presidum auxilio utentibus.* 4. *Deinde vero ordinent quinque ludos, ton monobolon ton condomonobolon ke kondacca ke repon ke perichyten. Sed nemini permittimus etiam in his ludere ultra unum solidum, etsi multum dives sit, ut, si quem vinci contigerit, casum gravem non sustineat. Non solum enim bella bene ordinamus et res sacras, sed et ista: interminantes poenam transgressoribus, potestatem dando episcopis hoc inquirendi et auxilio praesidum sedandi* * IUST. A. DEMOSTHENI EPARCHO PRAITORION. D. X K. OCT. CONSTANTINOPOLI DECIO CONS.

La *subscriptio* attesta che la costituzione fu emanata nel 529 d.C., sotto il consolato di Decio. Quale destinatario è indicato il prefetto del pretorio Demostene, che con buona probabilità può identificarsi con quel Theodorus Petrus Dhemosstenes la cui titolatura completa si trova riprodotta in Nov. 166⁴.

Il provvedimento sancisce un divieto assoluto di giocare d'azzardo, quale che sia il tipo di gioco (*neque in specie neque in genere*), stabilendo che nessuno sia legittimato a dedicarsi ad una simile pratica, in luogo privato o pubblico (*ut nulli liceat in privatis seu publicis locis ludere*).

L'interdizione è espressa in termini tanto ampi da lasciar presumere che le occupazioni che si aveva la volontà di proibire non solo fossero particolarmente diffuse ma conoscessero diverse forme di manifestazione, per cui il dettato normativo sarebbe stato tanto più efficace quanto meno equivoca ne fosse risultata la formulazione⁵.

⁴ J.R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, II, Cambridge, 1980, 353 s.; IIIa, Cambridge, 1992, 395.

⁵ In effetti, le fonti giuridiche romane propongono una suddivisione degli intrattenimenti competitivi in 'giochi' e 'scommesse' attraverso il ricorso ai lemmi di *ludus* e *sponsio* e alle relative forme verbali di *ludere* e *spondere*. Di questi, l'*alea* costituiva la manifestazione deteriore, designando l'azzardo e quindi le competizioni in cui la

vittoria dipendeva esclusivamente dalla temerarietà dei partecipanti e dal caso, a nulla rilevando le abilità individuali (cfr., anche per le questioni etimologiche, C. PENNACCHIO, *Immagini e giochi dell'antichità: 'iocare', 'ludere', 'iactare', non una semplice questione terminologica*, in *Il gioco nell'antica Roma. Profili storico-giuridici*, a cura di F. Fasolino e A. Palma, Torino, 2018, 1 ss.).

La materia non sembra aver conosciuto un compiuto sforzo classificatorio e il discrimine terminologico di cui si è dato conto, benché ricorrente e non degradabile al rango di mera variante lessicale, sembra rimasto appena abbozzato. A spiegare la mancata codificazione degli elementi distintivi di ciascuna classe di occupazioni ludiche potrebbe validamente richiamarsi la ridotta propensione della giurisprudenza romana verso i processi di astrazione (F. SCHULZ, *I principi del diritto romano*, trad. it., Firenze, 1946, 34). Nemmeno va trascurata, però, la concreta difficoltà di segnare un confine tra le attività di svago che fosse oggettivamente percepibile e presentasse un *quid pluris* rispetto alle mutevoli denominazioni con cui quelle venivano designate nella pratica quotidiana.

Analoghe difficoltà di approccio sono venute in luce quando ci si è proposti di stabilire il significato delle nozioni di 'gioco' e 'scommessa' impiegate nelle codificazioni contemporanee. Così, valorizzando l'elemento oggettivo della fattispecie, si è giunti a riconoscere nel gioco una gara a contenuto agonistico e ricreativo e nella scommessa una contesa sulla verità di un fatto o di una osservazione (C.A. FUNAIOLI, *Il giuoco e la scommessa*, in *Trattato Vassali*, 9.2, Torino, 1961). Concentrando l'attenzione sul profilo soggettivo, si è concluso che solo nel gioco si riscontrerebbe la partecipazione diretta dei contendenti alla realizzazione dell'evento oggetto di contesa, laddove nella scommessa questi vi rimarrebbero estranei (M. PARADISO, *I contratti di gioco e scommessa*, Milano, 2003, 43 ss.). In una prospettiva teleologica, è stato infine osservato che il gioco sarebbe animato dal desiderio di lucro laddove la scommessa risulterebbe retta dalla mera volontà di veder prevalere la propria affermazione (B. BELOTTI, voce *Giuoco*, in *Dig. it.*, 12, 1900-1904, 403 ss.).

Difficilmente dall'incerto panorama definitorio odierno potrebbero derivarsi elementi utili ad acclarare l'essenza di fenomeni passati. Sembra piuttosto che i caratteri cumulativamente richiesti affinché un'attività di svago potesse incontrare l'interesse del *ius* fossero due: a) il confronto intersoggettivo di energie fisiche, psichiche o capacità previsionali; b) l'esistenza di un premio o posta costituiti da denaro o altra utilità. Per converso, quando l'intrattenimento si esauriva nella sfera individuale o non implicava lo spostamento di ricchezza, la sua pratica si iscriveva a pieno titolo nell'area del giuridicamente indifferente, mancando qualunque possibilità che fossero pregiudicate istanze collettive. In quest'ottica, la discriminazione tra giochi e scommesse si diluiva al punto che essi ben potevano ricostruirsi come «fratelli siamesi» (T. SANFELICI, voce *Giuoco e scommessa*, in *Enc. giur.*, 7, 1903, I, 611), «quasi una tautologia» (G. IMPALLOMENI, *Il regime del gioco nel 'Corpus Iuris' in relazione con*

L'azionabilità in giudizio dei debiti di gioco contratti in violazione del divieto è apertamente esclusa (*et si contra factum fuerit, nulla sequatur condemnatio*).

Tutto quanto sia stato spontaneamente versato dal perdente resta ripetibile nel termine di prescrizione quinquennale, anche su iniziativa degli eredi dell'*aleator*.

Qualora i legittimati al recupero delle somme non si attivino, alla loro inerzia sono chiamati a sopperire i decurioni cittadini e i *defensores locorum*, sottoposti per tale incumbente alla vigilanza dei vescovi, coadiuvati dai governatori provinciali.

L'unica deroga alla proibizione è prevista con riferimento a cinque discipline, accomunate dal beneficio che la loro pratica arreca all'efficienza fisica⁶. Il *monobolos* (τὸν μονόβολον) è stato alternativamente identificato in una gara di lancio, di corsa o di salto senza pertica; il *contomonobolos* (τὸν κονδομονόβολον) sarebbe consistito nel salto con l'ausilio di un'asta o di una pertica; al *quintanus contax sine fibula* (κόντακα) è stato associato il lancio di un giavelotto o dardo con la sola mano, senza ausilio di correggia; con il termine *perychites* (περιχυτήν) si sarebbe richiamata la lotta mentre *hippice* (ἵππικήν) starebbe a indicare la corsa di cavalli o cocchi⁷.

alcune codificazioni europee, in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova, 1996, 643).

⁶ I *ludi athletici* costituivano un novero dai confini ben determinati rispetto ad altri tipi di intrattenimento, quali le corse con i carri, i *ludi gladiatorii*, le *venationes* o gli spettacoli teatrali. Chi si misurava negli *athletarum certamina*, apprezzati specialmente presso le classi ricche e acculturate, non solo era sottratto al marchio dell'infamia proprio degli esercenti l'*ars ludicra* ma godeva di uno *status* giuridico privilegiato, che annoverava l'esenzione dalla tutela, dalla responsabilità per *iniuria* e da quella aquiliana. Sullo statuto giuridico degli atleti, v. M. AMELOTTI, *La posizione degli atleti di fronte al diritto romano*, in *SDHI*, 21, 1953, 123 ss.; E. FRANCIOSI, '*Athletae*', '*agitatores*', '*venatores*'. *Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustiniana*, Torino, 2012.

⁷ C. MANENTI, *Del giuoco*, cit., 68 ss.

Al giocatore che si rivolga ad una di queste competizioni non è in ogni caso consentito di rischiare oltre i limiti di un *solidum*⁸, quale che risulti essere la sua effettiva capacità patrimoniale.

3. *La regolamentazione di 'ludi' e 'sponsiones' in età pregiustiniana*

L'imposizione di significativi limiti al *ludere in pecuniam* da parte di C. 3.43.1.1-4 si pone in linea di continuità con opzioni repressive già sperimentate durante la repubblica.

In età pregiustiniana, la disciplina riservata all'alea dallo *ius civile* e dallo *ius honorarium* palesa motivi di ispirazione comune, connessi alla volontà di preservare la propensione al risparmio ed evitare spostamenti di ricchezza che non fossero giustificati dall'esercizio di attività produttive o da valide ragioni di scambio.

L'organizzazione politica e sociale della cittadinanza poggia su basi censitarie e ogni variazione delle ricchezze familiari incide sui rapporti di forza esistenti tra i *patres*⁹. Per le classi agiate il gioco risulta, al tempo stesso, una violazione del decoro e una fuga dai doveri¹⁰; per quelle più infime, indice di scelleratezza e motivo di comportamenti opportunistici e predatori¹¹.

⁸ Il solido era una moneta d'oro, del peso di 1/72 di libbra (circa 4,5 g.), circolante sulla base del valore ponderale. Un quadro della monetazione di epoca postclassica è riportato in F. CARLÀ, *Il sistema monetario di età tardoantica: spunti per una revisione*, in *Annali dell'Istituto italiano di numismatica*, 53, 2007, 155 ss.

⁹ Nella *laudatio funebris* che Q. Cecilio Metello, console nel 206 a.C., pronunciò nel 221 a.C. in onore del padre Lucio, pervenutaci attraverso Plin. *nat. hist.* VII.139, è contenuto una sorta di decalogo degli ideali di vita civile e politica a cui si sarebbe ispirato il genitore, tra cui è compreso l'arricchirsi in maniera lecita (*specuniam magnam bono modo invenires*). In tema, utili indicazioni in E. GABBA, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I secolo a.C.*, in *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, 1988, 45 ss. Nel medesimo volume, v. anche ID., *Arricchimento e ascesa sociale in Plauto e Terenzio* (69 ss.).

¹⁰ È assolutamente significativo che, in uno dei momenti più accesi delle lotte politiche repubblicane, Cicerone, allo scopo di gettare discredito sull'avversario Marco Antonio, arrivi a richiamarne la torbida amicizia con un tale Lucio Lenticola, già condannato perché dedito al gioco d'azzardo ed incline ad abbandonarsi alla sua pratica anche in pubblica piazza (Cic. *Phil.* 2.23.56).

¹¹ Juv. *Sat.* 1. 88-93

Paul. 19 *ad ed.* D. 11.5.2.1-2 riporta di un senatoconsulto che avrebbe vietato di giocare di interesse se non con riferimento a competizioni quali il lancio dell'asta o del *pilum*, la corsa, il salto, la lotta e il pugilato e quindi a gare a carattere agonistico, destinate ad esaltare la prestanza fisica¹², il cui risultato non dipendeva unicamente dai rivolgimenti della fortuna ma anche dalla perizia e abilità dei concorrenti¹³.

Secondo la precisazione riportata in Marc. 5 *reg.* D. 11.5.3, le medesime prescrizioni avrebbero riguardato le scommesse, in forza delle *leges Titia, Publicia* e *Cornelia*, collocabili presumibilmente verso la fine del III secolo a. C.¹⁴:

¹² «*Senatus consultum vetuit in pecuniam ludere, praeterquam si quis certet hasta vel pilo iaciendo vel currendo saliendo luctando pugnando quod virtutis causa fiat*». Dell'intervento senatorio ci sono sconosciuti tanto il nome quanto la data. La connessione alle tre *leges* menzionate in D. 11.5.3 ne suggerirebbe la collocazione in età repubblicana (cfr. J.L. ZAMORA MANZANO, *La regulación*, cit., 40). L'idea che le deliberazioni senatorie potessero aver conseguito efficacia normativa già durante l'ultimo scorcio della repubblica trova favorevoli, tra gli altri, P. ROSSI, *Le origini del potere legislativo del senato e l'opinione di Pomponio*, Siena, 1890, 25 ss.; G. CRIFÒ, *Attività normative del senato in età repubblicana*, in *BIDR*, 71, 1968, 31 ss.; F. ARCARIA, 'Senatusconsulta', in *Le fonti di produzione del diritto romano*, Catania, 2002, 41; B. ALBANESE, 'Ars iuris civilis' nel pensiero di Cicerone, in *AUPA*, 47, 2002, 24; F. REDUZZI MEROLA, 'De legibus statuere'. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana, Napoli, 2007, 3 ss. Fanno riferimento all'inizio del principato, invece, P. BUONGIORNO, 'Senatus consulta Claudianis temporibus facta'. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.), Napoli, 2010, 64; P. LAMBRINI, *L'efficacia dei senatoconsulti nel pensiero della prima giurisprudenza classica*, Napoli, 2020, 7 ss.

¹³ Così, ad es., F. FASOLINO, 'Alea iacta est': la disciplina di giochi e scommesse a Roma, in *Il gioco*, cit., 27.

¹⁴ Un indizio in tal senso pare provenire dal commediografo Plauto, che nel *Miles gloriosus* evoca un non meglio circostanziato divieto di giocare d'azzardo, anche in ambito domestico, stabilito da una *lex alearia*: «*Atque adeo, ut ne legi fraudem faciant aleariae / Aducuratote ut sine talis domi agitent conuiuuium*» (II, 164-165). Circa la datazione dell'opera v. M. ACCI PLAUTI, 'Miles gloriosus', *Edizione critica con introduzione e commento di E. Cocchia*, Torino, 1893 dove si ipotizza un anno tra il 206 e il 205 a.C. (p. III) ed E. PARATORE, *La letteratura latina dell'età repubblicana e augustea*, Milano, 1993, che propende per il 205 a.C. (p. 43).

«*In quibus rebus ex lege Titia et Publicia et Cornelia etiam sponsionem facere licet: sed ex aliis, ubi pro virtute certamen non fit, non licet*».

In base a tali risultanze si è ipotizzato che l'accordo concluso in ambito ludico, quando avesse ad oggetto intrattenimenti colpiti da proibizione, fosse da ritenersi nullo per il fatto di non produrre azione¹⁵.

L'opinione che attualmente sembra incontrare maggior seguito ritiene però che il peculiare oggetto del negozio di gioco non fosse sufficiente a decretarne l'invalidità, potendo questa prospettarsi solo in ipotesi di causa turpe.

Ad avvalorare l'assunto è risultata decisiva l'esegesi di Ulp. 28 *ad ed.* D. 19.5.17.5:

«*Si quis sponsionis causa anulos acceperit nec reddit victori, praescriptis verbis actio in eum competit: nec enim recipienda est Sabini opinio, qui condici et furti agi ex hac causa putat: quemadmodum enim rei nomine, cuius neque possessionem neque dominium victor habuit, aget furti? plane si inbonesta causa sponsionis fuit, si anuli dumtaxat repetitio erit*».

La fattispecie riguarda due scommettitori che hanno depositato degli anelli presso un terzo affinché questi, all'esito del confronto, li consegnerà al vincitore.

Il passo ipotizza che il fiduciario, giunto il momento di liberarsi dei monili, rifiuti di farlo. Sorge dunque il problema di individuare lo

15 C. MANENTI, *Del giuoco*, cit., 547. A corollario di una simile impostazione, Kuryłowicz osserva che l'eventuale ricorso ad una *stipulatio* tra i giocatori avrebbe comportato che quest'ultima sarebbe stata facilmente riconoscibile come invalida qualora dal suo tenore si fosse potuto chiaramente desumere la contrarietà ai divieti. I giocatori avrebbero quindi fatto ricorso a stipulazioni espresse in forma astratta, omettendo qualunque richiamo alla *causa stipulationis*. Gli impegni assunti per questa via sarebbero stati validi per il diritto civile, ma il pretore avrebbe paralizzato le pretese basate su di essi concedendo al convenuto l'*exceptio negotii in alea gesti*, ritenuta di applicazione generale (cfr. M. KURYŁOWICZ, *Das Glücksspiel im römischen Recht*, in *ZSS*, 102, 1985, 185 ss.).

strumento processuale disponibile contro di lui. Ulpiano dichiara in maniera perentoria che tale rimedio debba individuarsi nell'*actio praescriptis verbis*. Esclude invece, contro il parere di Sabino, che il *victor* possa validamente promuovere un'*actio furtiva*, non essendo titolare né del possesso né della proprietà dei beni contesi. Qualora la *causa sponsionis* fosse stata *inhonesta*, aggiunge il giurista, l'interessato avrebbe potuto recuperare solo il proprio anello.

La preferenza ulpiana verso l'azione contrattuale è stata interpretata come logica conseguenza del fatto che la scommessa presupposta dovesse ritenersi pienamente efficace e ciò anche quando fosse intervenuta in relazione a giochi di cui era preclusa la pratica¹⁶.

Per quanto residuo perplessità¹⁷, una simile conclusione appare coerente con la qualificazione delle *leges aleariae* quali *minus quam perfectae*. Non risulta, infatti, che dalla loro violazione discendesse la nullità della *sponsio*, mentre da alcune testimonianze letterarie può desumersi l'applicazione di multe ai giocatori all'esito di un'*actio in quadruplum*, probabilmente detta '*de aleatoribus*', alla cui promozione risultava legittimato qualunque cittadino¹⁸.

¹⁶ Per richiami alle teorie che hanno ispirato i codici moderni in tema di validità del contratto di gioco, v. più di recente F. FASOLINO, *Brevi note in tema di debiti di gioco e obbligazioni naturali*, in *Il gioco*, cit., 117 ss.

¹⁷ Le conclusioni di G. IMPALLOMENI, *In tema*, cit., 499 ss. non sono state ritenute pienamente soddisfacenti sul presupposto che non vi sia certezza che la scommessa riferita in D. 19.5.17.5 riguardi proprio un gioco (proibito o lecito). Pur ammettendo che essa riguardi proprio un gioco proibito, la condanna morale espressa da Ulpiano contro giocatori e facilitatori del gioco in D. 11.5.1.1 potrebbe comunque legittimare la conclusione che il giurista la ritenesse espressione di *causa inhonesta* e fosse quindi nulla. Da ultimo, ove mai oggetto dello scommettere fosse un gioco turpe, la possibilità che le parti ricorressero ad una *sponsio* formulata in modo astratto ne avrebbe comunque preservato la validità per il *ius civile* (cfr. P. ZILLOTTO, *Disciplina privatistica classica del gioco d'azzardo vietato*, in *TSDP*, 10, 2017, 11 s.).

¹⁸ Si trattava indubbiamente di un'*actio popularis*, per come descritta in Plaut., *Persa*, 62-74: «*Neque quadruplari me volo; neque enim decet / sine meo periclo ire aliena ereptum bona / neque illi qui faciunt mihi placent. Planen loquor? / Nam publicae rei causa quicumque id facit / magis quam sui quaesti, animus induci potest / eum esse civem et fidelem et bonum. / Sed si legirupam qui damnet, det in publicum / dimidium; atque etiam in ea lege adscriber / ubi quadruplator quempiam inicit manum / tantidem ille illi rursus inicit manum, / ut aequa parti*

Per parte sua, l'editto del pretore si sarebbe fatto carico di contrastare il potenziale arricchimento conseguito dall'*aleator*, rendendolo precario.

Salvo i casi di gioco in contesti conviviali, la posta o il premio che fossero stati versati spontaneamente restavano ripetibili da parte del perdente o, se questo fosse stato un servo o un *filius familias*, su iniziativa, rispettivamente, del *dominus* e del *pater*. Contro il padrone era data un'azione *de peculio*, nei limiti di quanto fosse rimasto della vincita, se ad incassarla era stato uno schiavo. Gli emancipati ed i liberti potevano attivarsi per il recupero, in via utile, contro il *pater familias* e il patrono¹⁹.

Una considerazione sistematica dei rimedi apprestati dall'editto ha fatto anche ipotizzare che il testo, magari in appendice, prevedesse un rifiuto dell'*actio*²⁰ in danno del vincitore che intendesse reclamare giudizialmente il pagamento di un debito di gioco²¹.

prodeant ad triviros. / Si id fiat, ne isti faxim nusquam appareant / qui hic albo rete aliena oppugnant bonas. In tema v. Y. RIVIÈRE, *Les 'quadruplatores': la répression du jeu, de l'usure et quelques autres délits sous la République romaine*, in *MEFR*, 109.2, 1997, 577 ss.; F. DE MARTINO, *I 'quadruplatores' nel 'Persa' di Plauto*, in *Labeo*, 1, 1955, 32 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Leggi sociali e 'quadruplatores' nella Roma post-annibalica*, in *Labeo*, 47, 2001, 3, 349 ss.; F. BOTTA, *Appunti sulla repressione penale delle usure*, in *Iura & Legal Systems*, 8, 2021, 1, 99 ss. Tra quanti ritengono che Plauto sia fonte attendibile per la ricostruzione degli istituti del diritto romano possono includersi, senza pretesa di esaustività: M. BERCEANU, *La vente consensuelle dans les comedies de Plaute*, Parigi, 1907; E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890; L. PERNARD, *Le droit romain et le droit grec dans le théâtre de Plaute et de Térence*, Lionne, 1900; J. VAN KAN, *La possession dans les comedies de Plaute*, in *Mélanges de droit romain dédiés a G. Cornil*, II, Gand-Parigi, 1926, 3 ss.; E. VOLTERRA, *Studio sull' 'arba sponsalicia'*, in *RISG*, 2, 1927, 581 ss.; C. TOMULESCU, *Observations sur la terminologie juridique de Plaute*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2771 ss.

¹⁹ Paul. 19 ad ed. D. 11.5.4: *Quod in convivio vescendi causa ponitur, in eam rem familia ludere permittitur. 1. Si servus vel filius familias victus fuerit, patri vel domino competit repetitio. Item si servus acceperit pecuniam, dabitur in dominum de peculio actio, non noxalis, quia ex negotio gesto agitur: sed non amplius cogendus est praestare, quam id quod ex ea re in peculio sit. 2. Adversus parentes et patronos repetitio eius quod in alea lusum est utilis ex hoc edicto danda est.*

²⁰ Le modalità attraverso le quali trovava espressione il diniego di azione restano dibattute. Alcuni autori sostengono che in materia vigesse libertà di forme, ben

Plausibilmente, affinché la *denegatio* potesse operare, sarebbe stato sufficiente che il convenuto allegasse in giudizio la peculiare natura dell'obbligazione azionata contro di lui. Ricorrendo una tale evenienza, il pretore «avrebbe potuto concedere l'azione solo riscontrando nella fattispecie concreta un elemento di diversità rispetto alla astratta previsione edittale: un atteggiamento diverso sarebbe andato contro il generale dovere dei magistrati giurisdicenti di *ius dicere ex edictis perpetuis suis*»²².

Quando il trasferimento della proprietà di un bene fosse stato realizzato allo scopo di procurarsi denaro per giocare, è pure nota l'esistenza di un'*exceptio negotii in alea gesti*, utile a paralizzare l'azione che l'acquirente avrebbe potuto promuovere contro il venditore per il caso in cui subisse l'evizione²³.

Coloro che, anche per mezzo della gestione di luoghi di ritrovo e bische, agevolavano la pratica dell'azzardo si vedevano negata tutela

potendo il magistrato limitarsi ad un atteggiamento di mera renitenza. In questo senso v. C.A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano*, II. *Il processo formulare*, Torino, 1982, 162; A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 2001, 217 nt. 11.3.3.; F. FASOLINO, 'Postulare iudicem', in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, a cura di L. Garofalo, II, Padova, 2012, 261 nt. 25. Dottrina non meno autorevole propende per l'emissione di un provvedimento di natura decretale, tra cui A. METRO, *La 'denegatio actionis'*, Milano, 1972, 161 nt. 201; ID., 'Decreta praetoris' e funzione giudicante, in *Ius Antiquum*, 6, 2000, 69 ss.; *Lineamenti di storia del diritto romano*, a cura di M. Talamanca, Milano, 1989, 146; F. GALLO, *Un nuovo approccio per lo studio del 'ius honorarium'*, in *SDHI*, 62, 1996, 58 ora anche in *L' 'officium' del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino, 1997, 125; G. MANCUSO, 'Decretum praetoris', in *SDHI*, 63, 1997, 381; S. SCIORTINO, 'Denegare actionem', 'decretum' e 'intercessio', in *AUPA*, 55, 2012, 659 ss.

21 O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'*, Leipzig, 1927, 176; G. IMPALLOMENE, *In tema*, cit., 2336; M.G. ZOZ, *La disciplina giuridica del gioco e della scommessa: varianti e punti in comune nelle varie legislazioni*, in *Fondamenti romanistici del diritto europeo. Aspetti e prospettive di ricerca*, Torino, 2007, 65.

²² A. METRO, *La 'denegatio'*, cit., 112 ss.

²³ Paul. 71 ad ed. D. 44.5.2.1: *Si in alea rem vendam, ut ludam, et evicta re conveniar, exceptioe summovebitur emptor*. Circa tale rimedio v. G. GRECO, *L' 'exceptio negotii in alea gesti'*, in *Il gioco*, cit., 53 ss.

giurisdizionale quando fossero vittima di furti, danneggiamenti o percosse²⁴.

4. *Filosofi e giocatori d'azzardo*

Tra gli eventi di maggior rilievo consumatisi nel corso del 529 d.C., anno a cui risale l'emanazione di C. 3.43.1, viene comunemente ricordata la chiusura, su direttiva imperiale, della Scuola Neoplatonica di Atene.

Agli albori del dominato, la città greca era annoverata tra i più importanti centri culturali situati nella parte orientale dell'impero. La tradizione derivante dagli studi filosofici che vi venivano praticati la ergeva a faro della diffusione della cultura pagana. Un simile primato l'avrebbe resa particolarmente sensibile agli effetti delle iniziative per mezzo delle quali trovò espressione l'offensiva culturale e politica cristiana²⁵.

²⁴ Ulp. 23 ad ed. D. 11.5.1: *Praetor ait: "Si quis enim, apud quem alea lusus esse dicitur, verberaverit damnumve ei dederit sive quid eo tempore dolo eius subtractum est, iudicium non dabo. In eum, qui aleae ludendae causa vim intulerit, uti quaeque res erit, animadvertam."* 1. *Si rapinas fecerint inter se collusores, vi bonorum raptorum non denegabitur actio: susceptorem enim dumtaxat prohibuit vindicari, non et collusores, quamvis et hi indigni videantur.* 2. *Item notandum, quod susceptorem verberatum quidem et damnum passum ubicumque et quandocumque non vindicat: verum furtum factum domi et eo tempore quo alea ludebatur, licet lusor non fuerit qui quid eorum fecerit, impune fit. Domum autem pro habitatione et domicilio nos accipere debere certum est.* 3. *Quod autem praetor negat se furti actionem daturum, videamus utrum ad poenalem actionem solam pertineat an et si ad exhibendum velit agere vel vindicare vel condicere. Et est relatum apud Pomponium solummodo poenalem actionem denegatam, quod non puto verum: praetor enim simpliciter ait "si quid subtractum erit, iudicium non dabo."* 4. *"In eum", inquit, "qui aleae ludendae causa vim intulerit, uti quaeque res erit, animadvertam."* Haec clausula pertinet ad animadversionem eius qui compulsi ludere, ut aut multa multetur aut in lautumias vel in vincula publica ducatur». Sulla figura dei *susceptores*, sia consentito il rinvio a G. GRECO, *Quamvis et hi indigni videantur: l'avversione verso i facilitatori del gioco d'azzardo*, in *Il gioco*, cit., 35 ss.

²⁵ J. GAUDEMET, *La legislazione antipagana da Costantino a Giustiniano*, in *L'intolleranza cristiana nei confronti dei pagani*, a cura di P.F. Beatrice, Bologna, 1990, 15 ss.; P. CHUVIN, *Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l'Empire romain, du règne de Constantin à celui de Justinien*, Paris, 1991; *Pagani e cristiani da Giuliano l'Apostata al sacco di Roma*, a cura di F.S. Consolino, Soveria Mannelli, 1995; R. MACMULLEN, *Christianity & Paganism in the Fourth to Eighth Centuries*, New Haven-London, 1997; F.R.

Già nel 371 d.C. alcuni filosofi, accusati di cospirazione contro il potere costituito, erano stati condannati a morte mentre altri si erano visti costretti all'esilio²⁶.

Nel 425 d.C. un editto di Teodosio II, accolto in C.Th. 14.9.3, istitutivo di quella che sarà definita 'università di Costantinopoli', limitò fortemente la libera produzione e circolazione del sapere, sottraendole all'iniziativa di maestri privati per trasferirle sotto il controllo dell'autorità, attraverso l'istituzione di cattedre di retorica, grammatica, diritto e filosofia²⁷.

TROMBLEY, *Hellenic Religion and Christianization: c.370-529*, Boston-Leiden, 2001; G. BONAMENTE, *Prefetti del pretorio, vescovi e governatori all'opera nell'applicare la legislazione antipagana*, in *Poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità. Confronti conflitti. Atti della Giornata di Studio (Messina, 5 settembre 2006)*, a cura di L. Di Paola e D. Minatoli, Firenze, 2007, 5, 13 ss.; P. ATHANASSIADI, *Vers la pensée unique. La montée de l'intolérance dans l'Antiquité tardive*, Parigi, 2010.

²⁶ Utili riferimenti in A. DUCÉLLIER, *Bisanzio*, Torino, 1988, 51.

²⁷ C.Th. 14.9.3: IMP. THEODOSIUS A. ET VALENTINIANUS CAES. *Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite urbe cognoscat. Illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consuerunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. Sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra capitoliū auditorium constituti, ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdita esse cognoscant scituri, quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur, quae his, qui in Capitolio tantum docere praecipiti sunt, merito deferuntur. 1. Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos Romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos; in his etiam, qui facundia graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sofistae et grammatici aequae decem. Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae adque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. Unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum formulas pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat. DAT. III KAL. MART. CONSTANTINOPOLI THEODOSIO A. XI ET VALENTINIANO CONSS. (425 febr. 27).*

L'obiettivo fu raggiunto con l'espreso proposito di migliorare la qualità dell'istruzione. La cancelleria imperiale si curò infatti di impedire di servirsi delle scuole pubbliche a quanti, usurpando il nome di *magister*, si circondavano di discepoli radunandoli in tali luoghi (*qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt*). Venne preservata, però, la libertà di insegnamento nelle abitazioni private, salvo che per i professori pubblici del *Capitolium*, per i quali l'interdizione era sancita sotto minaccia di revoca dei privilegi ottenuti (*ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant, scituri, quod, si adversus caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequentur*)²⁸.

Sarà lo stesso Giustiniano a precludere a coloro che non aderissero all'ortodossia cristiana tanto la possibilità di ricoprire cariche nell'amministrazione statale quanto quella di dedicarsi all'insegnamento, privandoli di autonomo spazio nel dibattito intellettuale²⁹. La professione di fede pagana è espressamente evocata come follia (*τὴν τῶν ἀνοσίων Ἑλλήνων μανίαν*) e chi se ne fa portatore corrompe le altrui coscienze.

Sempre all'epoca giustiniana si deve il divieto di disporre lasciati ereditari in favore dei pagani, misura che dovette prosciugare un importante canale di finanziamento della scuola platonica e di altre istituzioni culturali non ortodosse³⁰.

²⁸ Su C.Th. 14.9.3 e la regolamentazione dell'istruzione, specie giuridica, nella tarda antichità, v. G. COPPOLA, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, *passim*; E. GERMINO, *Medici e 'professores' nella legislazione costantiniana*, in *SDHI*, 69, 2003, 202 ss.; A. GARZYA, *Il modello della formazione culturale nella tarda antichità*, in *Quaderni di Acme*, 73, 2005, 8 ss.; L. DI PINO, *Lo studio del diritto nella legislazione tardoantica. Alcune testimonianze*, in *TSDP*, 7, 2014, 1 ss.

²⁹ C. 1.11.10.2: Πᾶν δὲ μάθημα παρὰ τῶν νοσοῦντων τὴν τῶν ἀνοσίων Ἑλλήνων μανίαν διδάσκεισθαι καλύομεν, ὥστε μὴ κατὰ τοῦτο προσποιεῖσθαι αὐτοὺς παιδεύειν τοὺς εἰς αὐτοὺς ἀθλιῶς φοιτῶντας, ταῖς δὲ ἀληθείαις τὰς τῶν δῆθεν παιδευομένων διαφθεῖρειν ψυχὰρ' ἀλλὰ μηδέξ ἐκ τοῦ δημοσίου σιτήσεως ἀπολαύειν αὐτοὺς, οὐκ ἔχοντάς παρρησίαν οὐδὲ ἐκ θοίων γραμμάτων ἢ πραγματικῶν τύπων τοιοῦτου τινὸς ἄδειαν αὐτοῖς ἐκδικεῖν.

³⁰ C. 1.11.9.1-2: Μηδενὶ δὲ ἐξέστω μήτε ἐν διαθήκῃ μήτε κατὰ δωρεὰν καταλιμπάνειν ἢ δίδοιαι τι προσώποις ἢ τόποις ἐπὶ συστάσει τῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ δυσσεβείας, εἰ καὶ μὴ τοῦτο ἰδικῶς τοῖς τῆς βουλήσεως ἢ διαθήκης ἢ δωρεᾶς περιέχοιτο ῥήμασιν, ἄλλως δὲ σὺν ἀληθείᾳ καταληφθῆναι παρὰ τῶν δικαζόντων δύναται. 2. Τὰ δὲ οὕτω καταλιμπανόμενα ἢ

Alla luce delle misure che ne avevano già pregiudicato l'esistenza, la soppressione dell'Accademia fu quindi tutt'altro che improvvisa ed inattesa³¹.

Ritenere che un simile evento possa avere attinenza con il *ludere in pecuniam* sarebbe legittimamente temerario se non fosse per un passo della *Chronographia* dello storico siro Giovanni Malala, pubblicata pochi decenni dopo tali avvenimenti, che costituisce anche l'unica fonte di notizie in merito:

Ἐπὶ δὲ τῆς ὑπατείας τοῦ αὐτοῦ Διεκίου ὁ αὐτὸς βασιλεὺς θεσπίσας πρόσταξιν ἐπεμψεν ἐν Ἀθήναις, κελεύσας μηδένα διδάσκειν φιλοσοφίαν μήτε νόμιμα ἐξηγεῖσθαι μήτε κόττον ἂν μιᾶ τῶν πόλεων γίνεσθαι, ἐπειδὴ ἐν Βυζαντίῳ εὐρεθέντες τινὲς τῶν κοττιστῶν καὶ βλασφημίας δειναῖς ἑαυτοὺς περιβαλόντες χειροκοπηθέντες περιεβωμβήθησαν ἐν καμήλοις³².

Con un decreto notificato ad Atene, Giustiniano avrebbe prescritto che in nessuna città dell'impero si proseguisse nell'insegnamento della filosofia, in quello del diritto e nella pratica del gioco d'azzardo. A decisioni tanto gravi avrebbe condotto il rinvenimento, a Bisanzio, di alcuni *aleatores* sorpresi in tali terribili blasfemie, condannati al taglio della mano ed esibiti sul dorso di cammelli.

5. Il gioco compulsivo come 'inordinatio' e fonte di perdizione

Accennando all'azzardo e alla caduta nel peccato, la testimonianza di Malala presenta più di una semplice assonanza con il *principium* di C. 3.43.1.

δωρούμενα ἀφαιρείσθω μὲν ἐκείνων τῶν προσώπων ἢ τόπων, οἷς δέδοται ἢ καταλέλειπται, σιροσκυρούσθω δὲ ταῖς πόλεσιν, ἐν αἷς τὰ τοιαῦτα πρόσωπα οἰκεῖ ἢ καὶ ὑφ' αἷς οἱ τοιοῦτοι διάκεινται τόποι, ὥστε καθ' ὁμοιότητα τῶν πολιτικῶν δαπανᾶσθαι προσόδων.

³¹ Non mancano tuttavia autori per i quali la scuola avrebbe effettivamente finito di operare solo in seguito al sacco di Atene del 580 d.C., come A. CAMERON, *The last days of the Academy in Athens*, in *Proceedings of the Cambridge Philological Society*, 15, 1969, 7 ss.; H.J. BLUMENTHAL, *529 and its Sequel: What Happened to the Academy? in Byzantium*, 48, 1978, 369 ss.

³² Iohannis Malalae, *Chron.* XVIII, 47.

I due testi si pongono in proficua correlazione, con la fonte giuridica che sembra fornire un fondamento di maggior verosimiglianza all'adozione delle misure repressive ricordate nella *Chronographia*, degradando a mero pretesto, semmai veramente accaduta, la sciagurata vicenda dei giocatori d'azzardo bizantini:

C. 3.43.1 pr.: *Alearum lusus antiqua res est et extra operas pugnantibus concessa, verum pro tempore prodiit in lacrimas, milia extranearum nominationum suscipiens. Quidam enim ludentes nec ludum scientes, sed nominationem tantum, proprias substantias perdidierunt, die noctuque ludendo in argento apparatu lapidum et auro. Consequenter autem ex hac inordinatione blasphemare conantur et instrumenta conficiunt.*

Il testo precede il contenuto più propriamente prescrittivo della costituzione imperiale vista sopra, esponendo i motivi della sua emanazione. Per mezzo di esso si ricorda che il gioco d'azzardo ha radici risalenti ed è stato sempre tollerato presso i soldati, quando non fossero impegnati in battaglia (*Alearum lusus antiqua res est et extra operas pugnantibus concessa*). Il carattere eccezionale di questa pratica sarebbe tuttavia venuto meno. La sua diffusione tra la popolazione avrebbe prodotto numerose sciagure (*verum pro tempore prodiit in lacrimas*) e gli avrebbe fatto assegnare innumerevoli denominazioni, anche straniere (*milia extranearum nominationum suscipiens*). Alcuni avrebbero preso a giocare notte e giorno (*die noctuque ludendo*) senza avere contezza delle regole del gioco praticato, ma conoscendone soltanto il nome (*ludentes nec ludum scientes, sed nominationem tantum*). Le ingenti perdite accumulate avrebbero indotto alla bestemmia e all'alienazione di beni (*blasphemare conantur et instrumenta conficiunt*).

L'immagine degli *aleatores* che costruiscono la propria rovina economica dandosi all'azzardo per il puro piacere che deriva loro dal rischio, ignorando perfino a quali condizioni si vinca o perda e senza trovare pace neppure nottetempo segnala un atteggiamento mentale

senz'altro disturbato, fortemente affine a quella che è attualmente definita 'ludopatia'³³.

I romani, invero, non trascuravano affatto che il rapporto tra l'individuo e il gioco potesse scadere nel patologico, come attestato dal frammento ulpiano raccolto in D. 21.1.19.1 in cui la propensione per i giochi di puro rischio è annoverata tra le alterazioni mentali (*vitia animi*) suscettibili di incidere sull'utilizzazione dello schiavo e per cui il venditore avrebbe dovuto prestare garanzia.

Esemplare è poi la severità riservata ad una specifica occupazione ludica in C. 3.43.2:

IMPERATOR JUSTINIANUS. *Prohibemus etiam, ne sint equi lignei: sed si quis ex hac occasione vincitur, hoc ipse recuperaret: domibus eorum publicatis, ubi haec reperiuntur. 1. Si autem noluerit recipere is qui dedit, procurator noster hoc inquirat et in opus publicum convertat. 2. Similiter provideant iudices, ut a blasphemis et periuriis, quae ipsorum inhibitionibus debent comprimi, omnes penitus conquiescant.*

* IUST. A. * A. 529 D.X.K. OCT. CONSTANTINOPOLI DECIO CONS.

³³ «Disturbo da gioco d'azzardo 312.31 (F63.0): A. Comportamento problematico persistente o ricorrente legato al gioco d'azzardo che porta a disagio o compromissione clinicamente significativi, come indicato dall'individuo che presenta quattro (o più) delle seguenti condizioni entro un periodo di 12 mesi: 1. Ha bisogno, per giocare d'azzardo, di quantità crescenti di denaro per ottenere l'eccitazione desiderata. 2. È irrequieto/a o irritabile se tenta di ridurre o smettere di giocare d'azzardo. 3. Ha fatto ripetuti sforzi infruttuosi per controllare, ridurre o smettere di giocare d'azzardo. 4. È spesso preoccupato/a dal gioco d'azzardo (per es. ha pensieri persistenti che gli fanno rivivere passate esperienze di gioco d'azzardo, analizzare gli ostacoli e pianificare la prossima avventura, pensare ai modi di ottenere denaro con cui giocare d'azzardo). 5. Spesso gioca d'azzardo quando si sente a disagio (per es. indifeso/a, colpevole, ansioso/a, depresso/a). 6. Dopo aver perduto denaro al gioco d'azzardo, spesso torna un'altra volta per ritentare ('rincorrere' le proprie perdite). 7. mente per occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo 8. Ha messo in pericolo o perduto una relazione significativa, il lavoro, opportunità di studio e di carriera a causa del gioco d'azzardo 9. Conta sugli altri per procurare il denaro necessario a risolvere situazioni finanziarie disperate causate dal gioco d'azzardo B. Il comportamento legato al gioco d'azzardo non è meglio spiegato da un episodio maniacale [...]» (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Quinta Edizione*, ed. it., Milano, 2014, 681 s.).

Ferma la ripetibilità della vincita, anche su iniziativa ufficiosa dell'autorità (*Si autem nolucrit recipere is qui dedit, procurator noster hoc inquirat et in opus publicum convertat*), nel caso degli equi lignei l'imperatore giunse a stabilire anche la confisca dei luoghi in cui se ne rinvenisse traccia (*domibus eorum publicatis, ubi haec reperiuntur*).

All'identificazione dell'intrattenimento noto come *equi lignei* non si è ancora pervenuti in modo definitivo.

Si è ipotizzato che potesse trattarsi di qualcosa di simile all'odierna roulette: «[c]haque joueur lançait une boule dans une espèce de caisse où se trouvaient des trous numérotés, pratiques pour la sortie; le gagnent était celui dont la boule sortait par le trou n° 1»³⁴.

Risultanze archeologiche lascerebbero intendere, al contrario, che consistesse in una corsa di biglie su un percorso fatto di rampe e gallerie poste su piani sfalsati, con i partecipanti che scommettevano sui piazzamenti³⁵.

In entrambi i casi si sarebbe comunque trattato di un passatempo di puro rischio, suscettibile di ossessiva reiterazione in un ridotto lasso di tempo e, pertanto, più deleterio di altri per chi vi si facesse coinvolgere.

Il gioco compulsivo, nel linguaggio della cancelleria di Giustiniano, produce *'inordinatio'*, quindi un disordine, una perversione che attinge al piano morale e religioso³⁶ e che induce a *blasphemia* e *periuria*³⁷.

34 D. SERRIGNY, *Droit public et administratif romain*, II, Paris, 1867, 314.

35 Una macchina da gioco simile, rinvenuta nei pressi dell'ippodromo di Costantinopoli, risulta custodita presso lo Staatliche Museen di Berlino (Nr. Inv. 1895), il cui catalogo digitale è disponibile all'indirizzo web <http://www.smb-digital.de>.

36 A riguardo, v. le voci *'inordinatio'* e *'inordinatus'* in *TLL*, 7.1, coll. 1759 s., con specifico riferimento all'uso attestato in ambito cristiano.

37 Oltre ad una significativa incidenza sul vissuto spirituale dell'individuo, la visione giustiniana accorda alla blasfemia, quale grave offesa al dio cristiano, il potere di suscitare carestie, terremoti e pestilenze. Coerentemente a ciò, in Nov. 77 la condotta del blasfemo è elevata a *crimen* punito con la messa a morte dell'autore. In quest'ottica, S.B. FARIS, *Changing Public Policy*, cit., 199 ss. ritiene che la disciplina in esame rispondesse alla necessità di preservare l'integrità dell'impero, tralasciando le ulteriori implicazioni discusse in queste pagine. Sui presupposti che condussero alla tutela del sentimento religioso collettivo e la soluzione di continuità registratasi in

Il tema si trova ampiamente sviluppato in Ps. Cyprian. *De aleat.* VI, 1-15³⁸:

VI. *Aleae tabula, dico, ubi diabolus praesto est et ad capiendum summissus, et cum ceperit, de captivo triumphans perfidia, falsa testimonia. Tabula aleae, dico, ubi dementia et furia et venale periurium, improprium et conloquium serpentinum. Illic rabiosa amicitia, illic atrocissimi sceleris immanitas, illic fraternitas discordans, illic convicia et audacia saeva et mens insana, fera impatientia. Aleae tabula, dico, ubi possessionum amissio et pecuniarum ingentium perditus et daemon intrans litigiorum et furax dementia o aleatorum noxia, sedentaria et pigra nequitia! O manus crudelis et ad periculum sui armata, quae bona paterna et opes avorum sudore quaesitas ignominioso studio dilapidat! Manus trux, noxia et insomnia, nocte dieque continuus instrumentorum suorum armigera, quae peccando se ipsa damnavit et post peccatum non desinit!*

L'opuscolo noto come *De aleatoribus* o *Adversus aleatores*, trasmesso all'interno del *corpus* di opere attribuite a Cipriano, è attualmente ritenuto di autore incerto. Pubblicato in un anno imprecisato tra il II e il III secolo d.C., lo scritto si produce in una dura condanna del gioco dei dadi. Nel far ciò, presenta la *tabula lusoria* come luogo in cui il diavolo è a portata di mano (*ubi diabolus praesto est*) e da cui discendono spergiuro, discordie, insidie, perdita di averi, ma anche furore e demenza. La mano del giocatore, quella con cui vengono lanciati i dadi,

argomento rispetto all'esperienza pagana v. F. BOTTA, *Giustiniano e la repressione della blasfemia*, in *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. d'Ippolito, I, Napoli, 2007, 275 ss.

³⁸ Cenni alla nocività del gioco d'azzardo per l'anima del credente sono rinvenibili anche presso altri autori cristiani, quali Aug. *Cat. Rud.* VII.11: «*Cum vero adversus eos instruitur, quorum perversae turbae corporaliter implent ecclesias, simul etiam praecepta breviter et decenter commemorentur Christianae atque honestae conversationis, ne ab ebriosis, avaris, fraudatoribus, aleatoribus...*»; Tertulliano, *De spectaculis*, XVI.4 (P.L. t.1, col. 723): «*...ex eo itaque itur in furias et animos et discordias et quicquid non licet sacerdotibus pacis. inde maledicta, convicia sine iustitia odii, etiam suffragia sine merito amoris*». San Cesario, *Homil.* 141 (= P.L. 66, 1498): «*...tempus quod nobis furiosibus tabulae ludus solebat, auferre, lectio divina incipiat occupare...*».

dilapida quanto gli avi hanno costruito con sudore e, senza pause, si condanna alla dannazione.

Il ricorso sconsiderato all'azzardo è visto, quindi, non come conseguenza di uno stato mentale pregiudicato bensì come causa, fonte, origine del disturbo.

La conclusione è coerente con la considerazione dell'anomalia psichica affermatasi con l'avvento del cristianesimo. Il conflitto tra il bene ed il male che, nella visione dei seguaci del Cristo, permea tanto la realtà terrena quanto quella ultraterrena, diviene chiave interpretativa delle turbe mentali³⁹.

L'infermità di mente è spiegata con l'assenza di ordinato controllo, di equilibrio interiore, di armonia individuale, tutte caratteristiche proprie di coloro che restano estranei ai principi dell'ortodossia cristiana. La follia, in tutto simile alla possessione demoniaca, non può che colpire chi manchi di fede, ossia quegli individui che, per effetto di

³⁹ F. ZUCCOTTI, *'Furor haereticorum'. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano, 1992, *passim*. Per una bibliografia essenziale sulla considerazione riservata alla malattia mentale dal diritto romano, v. A. AUDIBERT, *Essai sur l'histoire de l'interdiction et de la curatelle*, in *RHD*, 14, 1890, 521 ss.; ID., *Études sur l'histoire du droit romain*, I. *La folie et la prodigalité*, Parigi 1892; C. APPLETON, *Le fou et le prodigue en droit romain. À propos d'un livre récent*, in *Revue générale du droit*, 1893, 136 ss.; O. LENEL, *'Intervalla insaniae'*, in *BIDR*, 33, 1923, 227 ss.; S. SOLAZZI, *I lucidi intervalli del furioso*, in *Arch. giur.*, 89, 1923, 80 ss.; A. GUARINO, *'Ast ei custos nec escit'*, in *SDHI*, 10, 1944, 374 ss.; ID., *'Furiosus' e 'prodigus' nelle 'XII tabulae'*, in *Ann. Catania*, 3, 1948-1949, 194 ss.; E. RENIER, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, in *RIDA*, 5, 1950, 429 ss.; S. SOLAZZI, *'Furiosus vel demens'*, in *Arch. giur.*, 143, 1952, 16 ss.; E. NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano, 1983; O. DILIBERTO, *Studi sulle origini della 'cura furiosus'*, Napoli, 1984; A. GUARINO, *Variazioni sul tema di Malleolo*, in *Labeo*, 35, 1989, 79 ss.; C. LANZA, *Ricerche sul 'furiosus' in diritto romano*, I, Roma, 1990; E. PARLAMENTO, *'Servus melancholicus'. I 'vitia animi' nella giurisprudenza classica*, in *RDR*, 1, 2001, 1 ss.; S. VALLAR, *'Perserverantia voluntatis' e 'furor'*, in *QLSD*, 3, 2013, 147 ss.; S. RANDAZZO, *'Furor' e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *Iura*, 62, 2014, 171 ss.; S. VALLAR, *Folie et droit romain – Quelques observations*, in *Criminocorpus*, 2016, 1 ss.; G. RIZZELLI, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani*, Lecce, 2014; A. MCCLINTOCK, *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, I, Napoli, 2020.

una vita sregolata e turpe, agevolano l'azione del diavolo sulla loro persona.

In una simile prospettiva, anche *aleatores* e pensatori pagani possono trovarsi accomunati quali bersaglio di repressione: gli uni e gli altri sono reputati vittima di devianze che, per quanto distanti nei contenuti e nelle manifestazioni, conducono lontano dalla via cristiana per la salvezza dell'anima.

Il progressivo spostamento su di un piano sovranaturale degli scopi della vita comporta che spettacoli e divertimenti incapaci di fornire un onesto svago o un aiuto per la cura del corpo costituiscano per il credente una futile distrazione dalle pratiche religiose e possano offrire occasioni per peccare⁴⁰.

Ciò vale a buon diritto per il gioco, una monade escludente, fornita di una propria dimensione spaziale e temporale⁴¹.

ABSTRACT

L'articolo esamina la costituzione giustiniana accolta in C. 3.43.1, riguardante la repressione del gioco d'azzardo, per evidenziarne le implicazioni di tipo economico, religioso e connesse alla salute mentale dell'individuo.

La *ratio* del provvedimento si mostra coerente con iniziative coeve ed apparentemente estranee al suo ambito di interesse, come il decreto che avrebbe disposto la chiusura dell'Accademia di Atene.

The article examines the Justinian constitution accepted in C. 3.43.1, concerning the repression of gambling, to highlight the implications of

⁴⁰ B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, I, Milano, 1952, 115 ss. e II, Milano, 1952, 279 ss. Sempre in tema, anche per la bibliografia intermedia, v. da ultimo E. DOVERE, *Pensiero cristiano e produzione del 'ius'*. *L'ultima età teodosiana*, Bari, 2021.

⁴¹ O. DE ROSA, *Il mercato del gioco. Evoluzioni e tendenze*, in *Gioco e Società*, a cura di O. De Rosa e D. Verrastro, Bologna, 2012, 15 ss.

an economic, religious nature and related to the mental health of the individual.

The rationale of the provision appears to be consistent with contemporary initiatives that are apparently unrelated to its area of interest, such as the decree that would have ordered the closure of the Academy of Athens.

PAROLE CHIAVE

gioco d'azzardo, blasfemia, Accademia di Atene

gambling, blasphemy, Academy of Athens

GIOVANBATTISTA GRECO

Email: ggreco@unisa.it

